

Comune di Arezzo

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2020

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998

Il Comune di Arezzo rende noto che dal 17 Agosto 2020 e fino alle ore 15,00 del giorno 14 Settembre 2020 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2020, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale. Alla costituzione del Fondo il Comune di Arezzo partecipa con risorse del proprio bilancio.

La domanda può essere compilata esclusivamente on line collegandosi al link presente nella scheda servizio dedicata al contributo affitto 2020 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo

Art. 1

Requisiti, da possedere alla data di apertura del bando (17 Agosto 2020), per l'ammissione al concorso

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di apertura del presente bando (17 Agosto 2020)**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Arezzo, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
3. titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica *(con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10)* in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI);
4. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Arezzo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore

complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero); tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE, che sarà oggetto di verifica da parte del Comune di Arezzo quale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

6. Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie)
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - c. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - d. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
7. Il contributo statale, regionale, comunale previsto dall'Art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. (es. i contributi per morosità incolpevole, bando affitti straordinario covid, pensione o reddito di cittadinanza, etc).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino al 31 dicembre 2020 pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto) e 7.

art. 1 bis

Requisiti, da possedere entro la scadenza del bando, del 14/09/2020

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, entro e non oltre il termine perentorio del **14/09/2020**, il richiedente deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

1. possesso di attestazione I.S.E./I.S.E.E., rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, ovvero di aver presentato, entro i termini della scadenza del bando, la "dichiarazione sostitutiva unica" (D.S.U), calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - valore I.S.E. non superiore a Euro 28.770,41
 - valore I.S.E.E. Non superiore ad Euro 16.500,00

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. possesso di un valore I.S.E. del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 2;
3. regolarizzazione dell'imposta di registrazione del contratto, successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando: ai fini dell'ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 punto 3, tale regolarizzazione fiscale dovrà avvenire **prima della presentazione della domanda**, entro il termine di chiusura del bando.

Art. 2

Limiti di reddito

1. valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.) oppure I.S.E non superiore a € 28.770,41;
2. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
3. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, ovvero componente mobiliare non superiore a € 25.000,00 e componente immobiliare non superiore a € 25.000,00.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

Si avverte che l'ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni **purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda online**:

- assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Arezzo (*la relativa certificazione sarà acquisita d'Ufficio*)
- utocertificazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone (*la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7 punto 4*)

Art. 3

Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art 3 del D.P.C.M. n.159/2013 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo le eccezioni stabilite dalla legge o da provvedimento giudiziale.

Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero di nuclei residenti nell'alloggio;

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

Art. 4

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti che devono essere allegati, a pena di esclusione:

1.1. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i;

1.2. Verbale di invalidità (se non presentato, non verrà attribuito il punteggio previsto);

1.3. In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 6). (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge – provvedimento di pignoramento dell'alloggio – ecc);

1.4. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni, non comunitari, del nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel Paese di origine, la quale può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

- dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console.

- dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
- nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

1.5 Nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, titolari di diritti reali di proprietà,

usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d'origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio **mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al comma precedente.**

3. La data di rilascio delle sopracitate certificazioni di non possidenza (descritte al punto 1.4) non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. In caso di documentazione **con data antecedente, il richiedente dovrà presentare una nuova certificazione valida entro il 31/01/2021, con le modalità previste dall'articolo 7.** Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

L'autocertificazione sarà soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di autocertificazione, **oltre che l'obbligo di restituzione di quanto percepito.**

4. Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

1. non siano presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
2. non siano presentate attraverso la piattaforma online appositamente predisposta e relativa all'annualità 2020

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021 tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.7: in mancanza di tale condizione, non verrà erogato il contributo.

Art. 5

Criteria di selezione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

- **Fascia A:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2020, corrispondenti a € 13.391,82, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%
- **Fascia B:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 13.391,82 e € 28.770,41, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%

In caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00 oppure I.S.E superiore a € 28.770,41 la domanda non verrà accolta.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità:**

1. nucleo familiare composto da soli anziani (*ultrasessantacinquenni alla data di apertura del bando*), anche con eventuali figli, se portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico:

punti 1;

2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 1
3. persona sola con uno o più figli minori a carico: punti 1

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nell'abitazione siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31/12/2020.

3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata con l'omissione dei dati personali dei richiedenti e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda, all'Albo Pretorio .

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Qualora, al termine dei 10 giorni, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

4. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore I.S.E.;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E.;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio mediante procedura informatica.

5. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Arezzo **NON INOLTERRÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) con omissione dei dati personali dei beneficiari e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Le graduatorie, saranno consultabili anche presso l'Ufficio Sportello Unico del Comune di Arezzo, piazza A. Fanfani 1 e l'Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione, piazza San Domenico n. 4.

Le graduatorie, complete dei dati personali, potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione, p.za San Domenico n. 4.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione a mezzo stampa e attraverso il sito comunale.

Art. 6

Entità del contributo

1. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00 annui;

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

2. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Arezzo applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A. Laddove le risorse lo consentano, applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B.

3. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva e comunque antecedente alla data di pubblicazione del bando. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

4. Il contributo statale, regionale, comunale previsto dall'Art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. Pertanto il contributo spettante verrà decurtato dalle quote degli altri contributi ricevuti per l'anno 2020.

5. Nel caso di beneficiario di Reddito o Pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del presente articolo verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio del reddito di cittadinanza riferito alla locazione.

6. ATTENZIONE: i beneficiari dell'avviso relativo alla misura straordinaria a sostegno dei canoni conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 potranno presentare domanda anche per il presente bando. La somma erogata quale misura straordinaria verrà, in attuazione di quanto già stabilito dalle Note operative della deliberazione di G.R.T. n. 442 del 31/03/2020, decurtata dall'importo spettante ai sensi del presente bando.

7. Ai nuclei utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

8. Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 dicembre** dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Arezzo provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

1. contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
2. contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2021 la seguente documentazione:**

1. **tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2020**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari (anche on line) o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile, in proporzione al numero di mesi rendicontati.
2. (***In caso di morosità***) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2020. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
3. (*se dovuto*) L'eventuale **rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").
4. (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) Dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Arezzo. **In caso di sostentamento economico da parte di soggetto terzo**, il richiedente dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di

mensilità erogate, nonché l'ammontare del reddito complessivo del benefattore e la dichiarazione dei redditi dello stesso su cui poter effettuare il controllo. **La dichiarazione dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme e i documenti di identità in corso di validità del richiedente e del soggetto sovventore.** La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, entro il 31/01/2021, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 2 dell'art. 1 bis, con conseguente decadenza dalla graduatoria. **Il Comune di Arezzo effettuerà controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore, anche mediante la trasmissione dei nominativi alla Guardia di Finanza.** Non occorre allegare tale dichiarazione nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Arezzo.

5. (*se dovuto*) Certificato di non possidenza valido, per coloro che avevano presentato un documento scaduto.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2021** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini. L'Ente non provvederà ad inoltrare avvisi ai singoli beneficiari, inseriti in graduatoria.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata allo Sportello Unico, Piazza Amintore Fanfani 1, previo appuntamento, o a mezzo posta certificata all'indirizzo comune.arezzo@postcert.toscana.it o a mezzo posta raccomandata indirizzata a Comune di Arezzo, Ufficio protocollo, Piazza Amintore Fanfani 1, 52100 Arezzo.

3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda.

In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2021**.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2020, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Arezzo, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

5. In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

1) La domanda di partecipazione al presente Bando, deve essere presentata esclusivamente online, dal giorno 17/08/2020 fino alle ore 15,00 del giorno 14/09/2020, mediante la procedura online nel sito istituzionale del Comune di Arezzo. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

2) Per accedere alla procedura di inserimento online, l'utente deve essere in possesso

alternativamente di una delle seguenti modalità:

- A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- C) Carta Identità Elettronica (CIE)
- D) Credenziali di Accesso rilasciate dal Comune di Arezzo.

3) Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Qualora il richiedente presentasse più di una domanda sarà considerata utile, ai fini della partecipazione del presente bando, l'ultima domanda presentata.

Art. 9 INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni, è possibile rivolgersi a:

Sportello Unico tel. 0575/377.777

Sportello Integrazione tel. 0575/377.264 oppure 377.179

Ufficio Servizi sociali e politiche di coesione tel. 0575/377.170 e 0575/377261

Per eventuale assistenza alla compilazione del modello online, è possibile richiedere **un appuntamento** ai numeri sopra indicati.

Art.10 Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

2. In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Art. 11 PRIVACY

Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”

Titolare, finalità e base giuridica

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di contributo del Fondo nazionale contributi all'integrazione del canone di locazione secondo quanto previsto dall'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 e dall'Avviso pubblico del Comune di Arezzo e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di contributo.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all'indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l'apposita istanza può essere presentata scrivendo all'indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all'indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, dr.ssa Paola Garavelli, sociale@comune.arezzo.it

Arezzo, 17/08/2020

Il Direttore

Dr.ssa Paola Garavelli